



# COMUNE DI PIORACO

Provincia di Macerata

Largo G. Leopardi 1 – 62025 PIORACO – Tel 0737/42142 – Fax 0737/42485 – www.comune.pioraco.mc.it

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg.                      Data 29-06-12

-----  
**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE  
          PROPRIA - ANNO 2012**  
-----

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

TORRESI GIOVANNI BATTISTA	P	GAGLIARDI PLINIO	P
MARIANI GIANFILIPPO	P	BUSTI LUCA	P
ZUCCATOSTA FRANCESCO	P	GIULI PIER PAOLO	P
TAMAGNINI CLAUDIO	P	BONACUCINA ENZO	P
VINCENZETTI ANDREA	P	MANCINI FABRIZIO	P
CAPORICCI MASSIMILIANO	P	GENEROSI DANIELE	P

=====

Assegnati n. 13  
In carica n.12

Presenti n. 12  
Assenti n. 0

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. TORRESI GIOVANNI BATTISTA in qualità di SINDACO
  - Partecipa il Segretario Comunale Sig. GALASSI DR. GABRIELLA MARIA.
  - La seduta é Pubblica
  - Nominati scrutatori i Signori:

TAMAGNINI CLAUDIO  
GAGLIARDI PLINIO  
MANCINI FABRIZIO

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/00 N. 267, IN ORDINE  
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO UFF. INFORMATICO

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto con parere Favorevole

Li, 24-05-12 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to CICIANI CLAUDIO

=====

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto con parere Favorevole

Li, 24-05-12 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to CICIANI CLAUDIO

=====

**PARERE DI RESP. PROCEDIMENTO**

Visto con parere Favorevole

Li, 24-05-12 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to CICIANI CLAUDIO

=====

- **EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

- **VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- **VISTO** inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- **DATO ATTO** che con comunicato del Ministero dell'Interno del 06.03.2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012;

- **CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

- **VISTO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8** - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)**

- **PRESO ATTO** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2001, conv. in legge n. 214/2011, fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

a) aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

b) aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

c) aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

#### **Detrazioni**

a) detrazione imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anno 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

1) - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2) - unità immobiliari regolarmente assegnate dal ex IACP;

3) - unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

- **RILEVATO** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), concede ai comuni ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

#### **Aliquote:**

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota dal 0,46% a 1,06%;

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota dal 0,2% a 0,6%;

c) ridurre l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;

d) Ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

e) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per un periodo di tre anni dall'ultimazione dei lavori a favore dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 9bis, introdotto dall'articolo 56 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1);

f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**- RICORDATO CHE:**

- il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;

- tutte le variazioni di aliquote e/o detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico o vantaggio del Comune stesso;

- le risorse trasferite dallo Stato ai Comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1.7624 miliardi per il 2012 e 2,162 miliardi per il 2012;

- **TENUTO CONTO** che a tale maggiore/minor gettito IMU in relazione al gettito ICI 2010 dovrebbe corrispondere analoga variazione di segno contrario nel fondo sperimentale di riequilibrio ovvero nei trasferimenti statali, rendendo quindi neutrale l'introduzione dell'IMU per i bilanci del Comuni calcolata ad aliquote di base;

- **PRESO ATTO** del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU in quanto:

- l'invarianza delle risorse per i Comuni ad aliquote di base è legata alla correttezza delle stime effettuate dal Ministero dell'economie e delle finanze circa il gettito IMU su scala nazionale;

- le proiezioni del gettito IMU del Comune, per quanto basate su banche dati aggiornate, scontano sempre un'alea di incertezza legata, in particolare, agli effetti sul gettito della disciplina dell'abitazione principale e ai rischi che un aumento del carico fiscale sul contribuente si traduca in un aumento dell'evasione rispetto al passato;

- l'articolo 13, comma 17, del decreto legge n. 201/2011 opera una riduzione del FSR ovvero dei trasferimenti sulla base del gettito IMU stimato pari a 1.627 miliardi per il 2012 ed a crescere per gli anni successivi, rendendo quindi certo il risparmio per il bilancio dello Stato a prescindere da quello che sarà l'effettivo gettito IMU per i Comuni. La norma infatti non prevede una certificazione del gettito IMU ad aliquote di base da porre in relazione al gettito ICI a normativa vigente, tale da garantire l'effettiva invarianza di risorse per i Comuni;

- **PRESO ATTO** quindi dei notevoli rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei Comuni, a fronte di un aumento certo della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rischi che rendono alquanto difettoso ipotizzare una riduzione generalizzata delle aliquote di base previste per legge,

potendosi eventualmente disporre riduzioni mirate per singole fattispecie impositive meritevoli di maggior tutela;

- **VISTE** le esigenze emerse nella stesura del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2012, ed al fine di non creare squilibri gestionali, necessita di un maggior gettito IMU, rispetto alle aliquote basi, che si può raggiungere solo aumentando dello 0,14% l'aliquota base (0,76%) e dello 0,10% l'aliquota dell'abitazione principale (0,40%);

- **CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

- **ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

- **VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

- Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Giuli, Mancini e Generosi) e n. 1 astenuto (Bonacucina),

## **D E L I B E R A**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :

- **ALIQUOTA DI BASE**

aumento dello 0,14 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per un valore totale pari al **0,90%** (0,76% + 0,14%);

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**

aumento dello 0,1 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato per un valore totale pari al **0,5%** (0,4% + 0,1%);

- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**

Nessun aumento e/o diminuzione per un valore pari al **0,2%**;

3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**b) la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;**
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento che verrà approvato con deliberazione Consiliare;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

F.to TORRESI GIOVANNI BATTISTA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to GALASSI DR. GABRIELLA MARIA  
GIANFILIPPO

F.to MARIANI

=====

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dalla Residenza comunale, li  
MARIA

F.to GALASSI DR. GABRIELLA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dalla Residenza comunale, li  
MARIA

GALASSI DR. GABRIELLA

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione:  
E' stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi  
dal 12-07-012 al 27-07-12 , senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno \*\*\*\*\*;

[ ] - perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 267/00;

[ ] - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.  
Lgs. 267/00);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dalla Residenza comunale, li  
MARIA

F.to GALASSI DR. GABRIELLA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dalla Residenza comunale, li  
MARIA

GALASSI DR. GABRIELLA